

COMUNE DI TRIGOLO

REVISIONE
P E R I O D I C A
EX ART. 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175

Adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 30 del 19.12.2025

COMUNE DI TRIGOLO

INDICE

1) Partecipazioni dirette

1.1 Consorzio Informatica Territorio S.p.A. – pag. 2

1.2 Padania Acque S.p.A. – pag. 6

2) Partecipazioni indirette e assimilate

2.1 S.C.S. s.r.l. (e mediante questa A2A S.p.A.) – pag. 7

2.2 REI Reindustria Innovazione s.c.r.l. – pag. 11

2.3 GAL Terre del Po 2.0 – pag. 13

2.4 GAL Terre del Po – pag. 14

2.5 GAL Oglio Po – pag. 14

3) Piano di razionalizzazione

3.1 Sull'attuazione del piano di razionalizzazione – pag. 15

3.2 Aggiornamento del piano di razionalizzazione – pag. 16

1. Partecipazioni dirette.

1.1 – Consorzio Informatica Territorio S.p.A.

Consorzio Informatica Territorio S.p.A. (per brevità: CIT) ha una compagine sociale interamente pubblica, formata dalla Provincia di Cremona e dalle amministrazioni comunali del Cremasco, all'interno della quale il Comune di Trigolo possiede azioni, pari al 1,0193% del capitale sociale.

La società è qualificabile come “in house”, ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 175/2016, sussistendo le tre condizioni richieste per tale modello, ovvero il già riferito capitale integralmente pubblico con la preclusione statutaria all'ingresso di soggetti privati, l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli enti locali soci, nonché il vincolo del conseguimento di oltre l'80% del fatturato dai compiti affidati direttamente dagli enti soci.

Ad esito dell'adunanza tenutasi in sede straordinaria ed ordinaria il 27 febbraio 2025, l'Assemblea dei soci ha approvato le modifiche dello

COMUNE DI TRIGOLO

statuto e del connesso regolamento sulla composizione e funzionamento del comitato di indirizzo e controllo di CIT, portando quindi a compimento il processo di adeguamento avviato dall'organo amministrativo, di concerto con lo stesso comitato di indirizzo e controllo, oggetto di presa d'atto nell'ambito dei piani annuali di revisione delle partecipate dello scorso anno 2024 e di successive specifiche deliberazioni consiliari, di approvazione delle suddette modifiche ed autorizzazione all'espressione del voto favorevole in sede assembleare.

Le modifiche statutarie e regolamentari si sono rese necessarie per adeguare il governo societario alla mutata forma di partecipazione degli enti locali, passati da soci indiretti a soci diretti, a seguito dell'assegnazione pro quota del capitale di CIT in precedenza posseduto attraverso la holding Società Cremasca Reti e Patrimonio - SCRP S.p.A..

Le modifiche approvate hanno comportato la concentrazione in capo all'assemblea delle prerogative di indirizzo e controllo, con la previsione di maggioranze qualificate, di quote di capitale e teste (voto capitaro), per l'assunzione delle relative deliberazioni, nonché alla rivisitazione del ruolo e della composizione del comitato di indirizzo e controllo, i cui membri sono nominati in rappresentanza di tutti gli enti soci, con l'elezione articolata in sei subambiti corrispondenti a quelli dell'Area Omogenea Cremasca (2 componenti per ogni subambito, con l'eccezione di Crema, che ne esprime 1, essendo l'unico Comune del proprio subambito), oltre ad un ulteriore subambito costituito da tutti gli enti esterni a tale Area, rappresentato da 1 membro, elevabile a 2 (a seconda che il numero di enti rappresentati sia pari o inferiore a 12 oppure oltrepassi tale soglia).

Per effetto delle nuove previsioni di statuto e regolamento il comitato di indirizzo e controllo ha la funzione di esaminare preventivamente le proposte di delibere assembleari predisposte dall'organo amministrativo, con la formulazione di un parere che viene trasmesso all'assemblea unitamente alla proposta del C.d.A, della quale il comitato può motivatamente sollecitare modifiche. Al comitato spetta inoltre valutare preventivamente le candidature agli organi sociali di amministrazione e controllo, con la formulazione delle proposte di candidati da sottoporre al voto assembleare.

Ulteriori modifiche hanno riguardato la semplificazione delle modalità di svolgimento delle riunioni di assemblea, consiglio di amministrazione e collegio sindacale, che potranno tenersi esclusivamente o parzialmente a distanza in via telematica.

Con il prossimo 31.12.2025 verrà a scadere il termine per l'adesione all'aumento di capitale scindibile, del valore nominale di € 100.000, per un importo complessivo di € 1.392.725 compreso sopraprezzo, con esclusione del diritto di opzione degli enti locali già soci, in quanto riservato, in parte (per l'importo complessivo di euro 500.000,00 comprensivo di sovrapprezzo) ai Comuni di Soncino, Palazzo Pignano, Romanengo, Trescore Cremasco, Casale Cremasco-Vidolasco, Salvirola, Casaletto di Sopra e Ticengo (già soci indiretti di CIT, per il tramite di SCRP, da cui gli stessi enti avevano chiesto di recedere prima della messa in liquidazione della società e quindi anteriormente alla riorganizzazione che ha portato al

COMUNE DI TRIGOLO

conferimento dei rami d'azienda operativi a CIT e alla "chiusura" della holding SCRP) e per la restante parte ad ulteriori Comuni, quest'ultimi titolati a sottoscrivere, pro capite, un numero di azioni fino al raggiungimento di un valore nominale massimo rappresentante lo 0,05% del capitale sociale di CIT anteriore all'aumento (ovvero fino a 1.000 azioni, del complessivo valore nominale di € 1.000, oltre a sovrapprezzo di euro 12.927,25).

L'aumento era stato deliberato il 13 settembre 2022, con l'intento di ampliare la base sociale di CIT, sia con riferimento ai Comuni del territorio del Cremasco in precedenza soci indiretti tramite SCRP, e come tali inclusi nel perimetro amministrativo dell'Area omogenea cremasca, della quale CIT mira a divenire il braccio operativo, sia con riguardo ad altre amministrazioni locali contigue o prossime all'ambito territoriale di CIT.

Allo stato attuale diverse amministrazioni comunali hanno manifestato un concreto interesse all'ingresso nella compagine sociale di CIT, ma l'iter amministrativo preordinato alla sottoscrizione delle nuove azioni si è rivelato più complesso di quanto originariamente ipotizzato, per via della corposa ed approfondita istruttoria richiesta dall'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016 (dimostrazione della necessità della partecipazione societaria avuto riguardo alle finalità ammesse dall'art. 4 dello stesso D.Lgs. 175/2016, convenienza e congruità economica rispetto ad altre forme di produzione dei medesimi servizi ed attività, sostenibilità finanziaria, compatibilità della scelta rispetto ai canoni di efficienza, efficacia ed economicità, assenza di aiuti di stato, sottoposizione a pubblica consultazione dello schema di deliberazione consiliare di autorizzazione all'acquisto delle partecipazioni), che le Sezioni di Controllo della Corte dei Conti, specie della Lombardia, hanno progressivamente interpretato in modo sempre più rigoroso e restrittivo, nell'ambito delle deliberazioni previste dal comma 3 dello stesso art. 5 cit..

Alla luce del confermato disegno strategico di ampliamento della base sociale di CIT, è intendimento dell'organo amministrativo, su parere conforme del comitato di indirizzo e controllo, sentito il collegio sindacale, elaborare la proposta di un nuovo aumento di capitale sociale, sempre a pagamento e riservato ad enti locali non ancora soci, onde peraltro tener conto dell'aggiornato patrimonio netto effettivo della società e di conseguenza adeguare congruamente l'ammontare del sovrapprezzo.

Quanto all'attività della società, la stessa si incentra nel supporto operativo agli enti locali soci funzionale all'espletamento dell'attività amministrativa (gare, sportello unico edilizia e sportello unico attività produttive), nonché nei settori dell'informatica, della transizione energetica, della transizione ambientale, anche mediante la consulenza nella ricerca di fondi pubblici, quest'ultima in particolare consistente nel monitoraggio dei bandi pubblici, in specie correlati al PNRR, e nell'ausilio agli enti soci nella predisposizione e presentazione delle domande e nella successiva rendicontazione.

Con riguardo al settore informatico, CIT fornisce hardware, software ed assistenza sistemistica, punto di riferimento per tutti gli aspetti

COMUNE DI TRIGOLO

informatici, compresa la mediazione con i commerciali delle varie software house ed i vari fornitori dei Comuni.

Con riguardo alla transizione energetica, CIT svolge attività di ricerca di fondi pubblici, studio, promozione e progettazione tecnica, giuridica ed economica, preordinate alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ad azioni di efficientamento energetico ed alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili.

Con riguardo alla transizione ambientale, CIT svolge attività di ricerca di fondi pubblici, studio, promozione e progettazione tecnica, giuridica ed economica di azioni volte alla riduzione dell'impatto ambientale, con particolare riferimento alla realizzazione di reti di piste ciclabili volte a favorire la diffusione della mobilità dolce, a zero emissioni.

L'attività di supporto si è inoltre focalizzata sull'assistenza ai Comuni soci nella costituzione delle comunità energetiche rinnovabili (CER) formate da Comuni, parrocchie e residenti per la condivisione dell'energia elettrica generata mediante impianti fotovoltaici.

La società eroga, inoltre, servizi di committenza a favore dei Comuni soci, in relazione ai quali, in conformità alle nuove regole in materia di qualificazione obbligatoria delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, di cui agli artt. 62 e 63 del D.Lgs. 36/2023, CIT ha tempestivamente provveduto a sottoporre all'ANAC la domanda di iscrizione all'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, riscontrata positivamente il 12 giugno 2023, con l'attribuzione del più alto livello di qualificazione – "SF1" – per le gare di servizi e forniture, ragion per cui la società è abilitata ad espletare procedure di gara di servizi e forniture senza limite d'importo economico, in proprio e quale centrale di committenza, nonché ad occuparsi dell'affidamento e dell'esecuzione di contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo economico, in quanto dotata dell'ulteriore specifico requisito richiesto dall'art. 5, comma 5, dell'Allegato II.4 del nuovo codice.

Tale qualificazione è stata rinnovata nel corso del 2025 al medesimo livello.

Con riferimento ai parametri di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, si rileva quanto segue:

a) la società svolge attività inquadrabili nelle categorie dei servizi di interesse generale, servizi strumentali e dei servizi di committenza, di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), d) ed e), D.Lgs. 175/2016, con stretto riferimento alla collaborazione operativa con i Comuni soci;

b) la società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da tre componenti, compreso il presidente, mentre con riferimento ai dipendenti, in base all'ultimo bilancio depositato e quindi al 31 dicembre 2024, il personale risultava formato da 23 unità;

c) non vi sono altre società, partecipate (direttamente o indirettamente) dal Comune, che svolgano attività analoghe o simili a quelle di Consorzio Informatica Territorio S.p.A.;

COMUNE DI TRIGOLO

d) il fatturato medio annuo del triennio 2022/2024 è risultato superiore al milione di euro;

e) non si è verificata la circostanza della chiusura in negativo di quattro dei cinque ultimi bilanci (nell'esercizio 2024 si è registrato un utile netto di € 161.794, mentre nel precedente esercizio 2023 l'utile era stato di € 146.981);

f) alla luce dell'andamento dei conti della società, non risultano necessari interventi di ulteriore contenimento dei costi di funzionamento, vieppiù tenuto conto dell'efficientamento dato dall'individuazione della stessa CIT quale amministratore della partecipata (al 65%) SCS s.r.l. senza alcun onere aggiuntivo;

g) non risultano necessarie aggregazioni societarie, poiché la società rappresenta già essa stessa una forma di cooperazione a livello sovracomunale, che interessa la quasi totalità dei Comuni del Cremasco, con lo studio e realizzazione di servizi tecnologicamente avanzati posti a disposizione di tutti gli enti, in un'ottica sinergica.

* * *

1.2. – Padania Acque S.p.A.

La società ha sede in Cremona, alla via del Macello 14, Codice Fiscale 00111860193, e unità operativa in Crema, con amministrazione pluripersonale collegiale, e ha per oggetto il servizio idrico integrato, e quanto a ciò connesso.

Il capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato, è di euro 33.749.473,16, suddiviso in 64.902.833 azioni del valore nominale di euro 0,52.

Il Comune possiede 451.529 azioni, pari a nominali 0,52 euro, corrispondenti al 0,69570 % del capitale sociale.

Con riferimento ai parametri di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, si rileva quanto segue:

a) Padania Acque è affidataria "in house" del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale della provincia di Cremona, con affidamento regolato dal contratto di servizio stipulato tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona e la stessa Padania Acque, per la durata di anni 30 decorrenti dal 1° gennaio 2014, di talché la società svolge un servizio di interesse generale, rientrando nell'art. 4, comma 2, lettera a), D.Lgs. 175/2016, fermo restando che la partecipazione al capitale sociale di Padania Acque, da parte di ciascun Comune compreso nel perimetro dell'ATO della Provincia di Cremona, deve intendersi doverosa ai fini di soddisfare i presupposti dell'affidamento "in house", ai sensi dell'art. 149bis, comma 1, D.Lgs. 152/2006;

b) nell'ottica di garantire la rappresentatività territoriale e per ciò stesso l'effettività del controllo analogo congiunto, la società è

COMUNE DI TRIGOLO

amministrata da un consiglio di amministrazione formato da 5 componenti, compresi il presidente e l'amministratore delegato; il numero di dipendenti al 31 dicembre 2024 risultava pari a 198 unità;

c) Padania Acque è il gestore unico del servizio idrico integrato dell'ATO della provincia di Cremona, in conformità ai principi di unicità della gestione e di dimensione almeno provinciale della stessa, di cui all'art. 147, commi 2 e 2bis, D.Lgs. 152/2006;

d) il fatturato medio annuo del triennio 2022/2024 è risultato superiore al milione di euro;

e) in disparte della dirimente considerazione che Padania Acque espleta un servizio d'interesse generale, non si è verificata la circostanza della chiusura in negativo di quattro dei cinque ultimi bilanci (nell'esercizio 2024 si è registrato un utile netto di € 3.387.055, mentre nel precedente esercizio 2023 l'utile era stato di € 4.018.894);

f) alla luce dell'andamento dei conti della società, non risultano necessari interventi di ulteriore contenimento dei costi di funzionamento, posto che la regolazione tariffaria disciplinata da ARERA assicura una gestione improntata ai canoni di efficienza, efficacia ed economicità;

g) Padania Acque, quale gestore unico del servizio idrico integrato dell'ATO Cremona costituisce già essa stessa il frutto di precedenti processi di razionalizzazione e semplificazione societaria, culminati nell'unificazione delle gestioni e nella concentrazione in capo alla medesima società delle componenti operative e patrimoniali, di talché non è necessario procedere ad ulteriori aggregazioni.

* * *

2. Partecipazioni indirette e assimilate

2.1. – Società Cremasca Servizi s.r.l. e, mediante questa, A2A S.p.A..

La società, avente capitale sociale del valore nominale di € 464.672, è partecipata indirettamente, per il tramite di CIT, socia per il 65% (il restante 35% fa capo al Comune di Crema).

SCS costituisce il veicolo societario attraverso il quale i Comuni del Cremasco partecipano, nella misura del 0,248%, al capitale di A2A S.p.A., nella cui compagine sociale SCS ha fatto ingresso per effetto della fusione per incorporazione di Linea Group Holding (LGH) S.p.A. deliberata nell'ottobre 2021, quale stadio finale del percorso di progressiva integrazione industriale e societaria avviato nel 2016.

Nel quadro della riferita, ed attuata, operazione di fusione, oltre ad aspetti meramente economici, sono stati convenuti una serie di impegni a

COMUNE DI TRIGOLO

tutela degli interessi dei territori rappresentati dalle società pubbliche già originarie azioniste di LGH (tra cui SCS per il Cremasco), ed in particolare:

- (i) la costituzione (formalizzata il 20 dicembre 2021) della “Fondazione LGH” (operante nei territori di riferimento dei già soci territoriali di LGH, amministrata da un C.d.A. formato da 2 membri, fra cui il presidente, nominati da A2A S.p.A., e 5 membri nominati dai già soci territoriali di LGH, tra cui quindi un esponente espresso dal Cremasco, indicato da SCS);
- (ii) il mantenimento per almeno 24 mesi delle sedi sociali delle società operative di business (tra cui Linea Gestioni s.r.l. a Crema e con il ruolo di polo delle bioenergie e della transizione ecologica riservato a Linea Green S.p.A., a Cremona);
- (iii) il mantenimento per almeno 36 mesi del Comitato Territorio (rinnovato l'11 ottobre 2021), composto da 7 membri, di cui due (tra cui il presidente) nominati da A2A S.p.A. ed i restanti 5, uno per territorio di riferimento, nominati dai cinque soci territoriali, tra cui SCS s.r.l..

SCS è funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci, poiché A2A S.p.A., attraverso le proprie società operative, espleta diversi servizi pubblici locali a rete in tutto o in parte del territorio dei predetti enti, e in particolare:

- fino al 31.12.2027, la società operativa Aprica S.p.A., quale incorporante di Linea Gestioni s.r.l., erogherà il servizio di gestione rifiuti ed igiene urbana nel territorio dei Comuni soci, in forza dell'affidamento assegnato con procedura di gara per l'intero bacino del Cremasco, aggiudicata il 29.5.2017 a Linea Gestioni s.r.l. (in allora del gruppo LGH), cui è seguita la sottoscrizione di separati, ma omologhi e coordinati contratti di servizio tra i singoli Comuni e la predetta società, nei quali è dunque subentrata Aprica S.p.A., per effetto della fusione per incorporazione di Linea Gestioni posta in essere per esigenze di razionalizzazione della struttura operativa del gruppo A2A nel settore ambientale.

Sotto altro profilo, A2A S.p.A., in specie mediante le società operative controllate, opera in diversi altri settori nevralgici nel quadro della transizione ecologica ed energetica, quali il trattamento, il recupero e la valorizzazione energetica dei rifiuti, produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, l'efficientamento energetico, la mobilità elettrica ed i servizi integrati e digitalizzati di *smart city* (nel campo di sicurezza, ambiente, gestione e controllo del traffico, connettività, gestione dei dati).

Si tratta quindi di servizi d'interesse generale che rientrano nella categoria di attività di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), D.Lgs. 175/2016.

In tale ottica, la partecipazione in A2A S.p.A. assume valore strategico, poiché consente ai Comuni del Cremasco di interloquire con A2A e le anzidette società operative erogatrici di servizi nella duplice veste

COMUNE DI TRIGOLO

di parte contraente e socio, e dunque di esercitare una più marcata influenza sull'organizzazione dei servizi ed i relativi investimenti, in particolare anche attraverso il Comitato Territorio previsto dai richiamati accordi di fusione tra A2A e LGH.

Rispetto alla precedente revisione del 2024, occorre tuttavia segnalare che, in corso d'anno, con decorrenza dall'1.7.2025, si è perfezionata la cessione al gruppo Ascopiave S.p.A., per il tramite del veicolo societario AP Reti Gas North s.r.l., delle attività concernenti il servizio di distribuzione del gas naturale nei territori di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Pavia, facenti capo alla società L.D. Reti s.r.l., del gruppo A2A, cosicché la partecipazione indiretta in A2A non risulta più connessa alle concessioni aventi ad oggetto tale servizio, delle quali la predetta società operativa di A2A, già in precedenza compresa nel gruppo LGH, era titolare in regime di proroga, nell'attesa dello svolgimento delle gare degli ambiti territoriali minimi "Cremona 1 – Nord" e "Cremona 2 – Centro".

Ove, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g), D.Lgs. 175/2016, la partecipazione di SCS s.r.l. al capitale sociale di A2A S.p.A. risultasse qualificabile come "partecipazione indiretta" del Comune, la stessa risulterebbe in ogni caso mantenibile ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, lettera p), e dell'art. 26, comma 3, D.Lgs. 175/2016, posto che A2A è società a partecipazione prevalentemente pubblica quotata in borsa da prima del 31 dicembre 2015 e che alla medesima data, LGH, poi confluita in A2A S.p.A., risultava aver emesso (nel corso del 2013) un prestito obbligazionario non convertibile quotato nella borsa del Lussemburgo.

Il mantenimento della partecipazione di SCS s.r.l. in A2A S.p.A. risulta peraltro ammesso ai sensi dell'art. 4, comma 9bis, D.Lgs. 175/2016, in forza del quale *"[n]el rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica"*

Si ritiene in ogni caso opportuno ribadire che il mantenimento di SCS, quale veicolo societario unitario di partecipazione ad A2A, è stato finora ritenuto necessario per garantire una forte e coesa rappresentanza dell'intero Cremasco, peraltro in maniera analoga a quanto avvenuto per i territori nei quali operava il gruppo LGH, ciascuno partecipante al capitale di A2A attraverso le rispettive società patrimoniali già azioniste di LGH (Cogeme S.p.A. per l'Ovest Bresciano, AEM per il Comune di Cremona, Astem Lodi per il Comune di Lodi, ASM Pavia per Pavia e i Comuni del pavese di quest'ultima soci).

COMUNE DI TRIGOLO

La compresenza di CIT e del Comune di Crema, quali soci di SCS, non implica una duplicazione dei soggetti cui è demandata la gestione della partecipazione in A2A, dato che la quota di CIT è funzionale a dare rappresentanza alle istanze territoriali della ben più ampia e variegata platea di tutti i Comuni del Cremasco, mentre la quota posseduta direttamente dal Comune di Crema è preordinata alla specifica cura degli interessi della Città.

Sono a tutt'oggi in corso i confronti tra gli enti locali soci di CIT in merito ad SCS, ed a cascata alla partecipazione in A2A.

Da un lato, si potrebbe addivenire al superamento di SCS, con la fusione per incorporazione in CIT, o comunque il conferimento nel capitale di quest'ultima della partecipazione in SCS posseduta direttamente dal Comune di Crema, ma tali operazioni avrebbero l'effetto di alterare profondamente gli equilibri interni nella compagine sociale di CIT ed allo stato attuale un simile scenario non gode del necessario consenso.

Di contro, è in corso di valutazione la possibilità di sciogliere SCS, con assegnazione pro quota delle azioni A2A a CIT ed al Comune di Crema, con la contestuale sottoscrizione di un patto parasociale per assicurare la continuità dell'odierna gestione congiunta della partecipazione in A2A (gestione unitaria che tuttavia si reggerebbe su meccanismi contrattuali, anziché di tipo reale).

L'ulteriore alternativa è quella della messa in vendita della partecipazione in SCS facente capo al Comune di Crema, rispetto alla quale CIT sarebbe peraltro tutelata dal diritto di prelazione.

Alla luce delle riferite valutazioni politico-amministrative ed economico-finanziarie tutt'ora in corso, si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in SCS, e per essa in A2A, sia in ragione del riferito perdurante ruolo strategico di quest'ultima partecipazione, sia tenuto conto della redditività, data dai crescenti dividendi distribuiti da A2A (€ 0,10 nel 2025, € 0,0958 nel 2024, € 0,0904 nel 2023) e dalla tenuta del valore di borsa (il 30.12.2024 l'azione valeva € 2,14, in data 14.11.2025 il titolo quotava € 2,43).

Con riferimento ai parametri di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, si rileva quanto segue:

a) per quanto sopra riferito, la società rientra nelle categorie di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) e d), comma 5, secondo periodo, nonché comma 9bis, D.Lgs. 175/2016, considerato che SCS costituisce lo strumento unitario di cura degli interessi del Cremasco in seno ad A2A S.p.A., nel connesso Comitato Territorio e nella Fondazione LGH, funzionale alla rappresentanza e tutela delle istanze territoriali, nonché alla concertazione delle politiche di investimento e degli obiettivi strategici, relativamente ai servizi di interesse generale svolti da società operative del gruppo A2A nell'area del Cremasco;

b) avuto riguardo all'attività in concreto svolta (presso il Registro delle Imprese, il codice ATECO relativo all'attività principale è il 70.1, corrispondente a "gestione di partecipazioni") la società è

COMUNE DI TRIGOLO

amministrata da CIT senza alcun emolumento, mentre sul piano occupazionale la riferita attività implica che non siano necessari dipendenti (il personale è invero impiegato nelle società operative poste a valle, controllate da A2A);

c) il Comune non partecipa ad altre società aventi ad oggetto l'attività svolta da SCS s.r.l., della cui peculiare funzione si è dianzi riferito;

d) il fatturato medio di SCS s.r.l. del triennio 2022/2024 è inferiore al milione di euro, ma trattandosi di veicolo societario per la partecipazione unitaria in A2A S.p.A. si tratta di un dato fisiologico, in quanto i flussi economici in entrata sono quasi esclusivamente costituiti dai proventi da partecipazioni (dividendi);

e) non si è verificata la circostanza della chiusura in negativo di quattro dei cinque ultimi bilanci (nell'esercizio 2024 si è registrato un utile netto di € 710.273, mentre nel precedente esercizio 2023 l'utile era stato di € 612.119);

f) anche per effetto di interventi di razionalizzazione in precedenza implementati, i costi di funzionamento di SCS s.r.l. risultano estremamente contenuti;

g) data la peculiarità di SCS s.r.l. non è possibile procedere alla aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016, poiché siffatta aggregazione ne snaturerebbe il ruolo di società veicolo.

* * *

2.2. – REI Reindustria Innovazione s.c.r.l.

Il Comune è indirettamente socio per il tramite di CIT, che possiede una quota pari allo 0,45% (del valore nominale di € 967,30).

Mediante la complementare attività di REI, CIT, per conto dei propri Comuni soci, concorre alla promozione dello sviluppo socio-economico mediante progettualità sovracomunali a lungo termine focalizzate nel sostegno all'insediamento e consolidamento delle piccole e medie imprese.

In coerenza con il piano strategico 2023/2027 condiviso e approvato dai 4 soggetti pubblici soci di REI (Camera di Commercio di Cremona, Comune di Crema, Comune di Cremona e CIT), la società ha incentrato la sua sfera di operatività nei settori del marketing territoriale e dell'innovazione e ricerca, con il compito di favorire l'attrattività economica dei territori, l'insediamento ed in consolidamento delle imprese, anche mediante il supporto ed il coordinamento di progetti cofinanziati da fondi pubblici con il concorso di risorse private.

La società si è dotata di un Comitato Consultivo del Territorio, stabile organismo di confronto e concertazione tra i soci pubblici di CIT e una serie di associazioni e soggetti rappresentativi delle istanze

COMUNE DI TRIGOLO

imprenditoriali, sociali ed economiche del territorio, ed in particolare Ance Cremona, Apindustria Confimi Cremona, Associazione Industriali di Cremona, A.Svi.Com. Cremona, Confartigianato Imprese Crema, Confartigianato Imprese Cremona, Confcommercio Cremona, Confcooperative Cremona, CNA Cremona, Confesercenti della Lombardia Orientale – Sede Cremona, Libera Associazione Agricoltori Cremonesi, Libera Associazione Artigiani Cremaschi, Cremona Fiere S.p.A., CGIL Cremona, UIL Cremona, UST CISL – Asse del Po Cremona-Lodi-Mantova, Banca Cremasca e Mantovana, Banco BPM, Cassa Padana, Credito Coop. Caravaggio Adda e Cremasco – Cassa Rurale, Credito Padano – Banca di Credito Cooperativo, già soci privati di REI.

Con riferimento ai parametri di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, si rileva quanto segue:

a) REI cura e promuove azioni sinergiche, pubblico-private, di marketing territoriale, innovazione, ricerca e supporto nel reperimento di finanziamenti pubblici per favorire l'insediamento e lo sviluppo di imprese e dell'occupazione, sicché tale attività appare inerente alle finalità istituzionali del Comune, ed in particolare ascrivibile alla categoria dei servizi di interesse generale ovvero dei servizi strumentali, di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e d), D.Lgs. 175/2016;

b) al fine di garantire la più ampia rappresentatività delle componenti pubbliche che ne formano la compagine sociale, la società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da 4 membri, tutti operanti a titolo gratuito (compresi il presidente e l'amministratore delegato, del quale oltre si dirà), di talché gli amministratori sono in numero inferiore ai dipendenti, che alla data del 31.12.2024 erano pari ad 8 unità;

c) non vi sono altre società, partecipate (direttamente o indirettamente) dal Comune, che svolgano attività analoghe o simili a quelle di REI;

d) quanto al fatturato medio annuo del triennio 2022/2024, la media annuale del valore della produzione si è collocata sotto il milione di euro, ma con un *trend* in crescita, dato che il totale del valore della produzione dell'esercizio 2024 ha raggiunto la soglia di € 1.187.387, nell'esercizio 2023 il dato si era attestato ad € 1.070.489;

e) non si è verificata la circostanza della chiusura in negativo di quattro dei cinque ultimi bilanci, considerato che l'esercizio 2024 si è chiuso con un utile di € 394 e che il precedente esercizio 2023 si era chiuso con un utile di € 1.739;

f) alla luce dell'andamento dei conti della società, non risultano necessari interventi di ulteriore contenimento dei costi di funzionamento, posto che i componenti l'organo amministrativo non percepiscono alcun compenso, nemmeno l'amministratore delegato, che l'Assemblea dei soci ha istituito e nominato con delibera del 12 novembre 2024;

g) non risultano necessarie aggregazioni societarie, poiché la società copre pressoché interamente il bacino provinciale ed opera dunque in un vasto territorio.

* * *

COMUNE DI TRIGOLO

2.3 GAL Terre del Po 2.0 s.c.r.l.

Il Gruppo di Azione Locale “Terre del Po” è una società consortile senza fini di lucro, costituita con atto pubblico del 17 novembre 2023, per la gestione dell'intervento SRG06 – LEADER – Attuazione Strategie di Sviluppo Locale, ed in particolare della Strategia di Sviluppo Locale dal titolo “*Dalla fragilità territoriale al benessere comunitario – I sistemi locali motori di sviluppo economico sostenibile e innovativo*”, approvata con Decreto regionale n. 14053, S.O. n. 38.

La società risulta partecipata indirettamente attraverso Padania Acque al 4,975%, con una quota del valore nominale di € 1.000,00.

La società ha come scopo sociale il miglioramento delle zone rurali attraverso il sostegno, lo sviluppo del territorio e la valorizzazione delle risorse ambientali.

Stanti gli interessi pubblici sottesi – crescita locale, tutela del territorio, sviluppo economico – e la mancanza di criticità, la partecipazione è conforme ai limiti normativi, essendo l'attività svolta un servizio di interesse generale.

Con riferimento ai parametri di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, si rileva quanto segue:

- a) in virtù dell'art 3 dello statuto, “*la società, senza fini di lucro, ha lo scopo di gestire la Strategia di Sviluppo Locale approvata dalla Regione Lombardia per il periodo 2023-2027*”, di talché rientra nella casistica prevista dall'art. 4, comma 6, D.Lgs. 175/2016, in forza del quale è “*fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014*”;
- b) la società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da 9 componenti, compreso il presidente (tutti privi di compensi), al fine di garantire la più ampia rappresentatività delle componenti pubbliche e private che ne formano la compagine sociale;
- c) non vi sono altre società, partecipate (direttamente o indirettamente) dal Comune, che svolgano attività analoghe o simili a quelle del GAL “Terre del Po 2.0” (con riferimento al medesimo ambito territoriale);
- d) nell'esercizio 2024, primo anno di effettiva operatività, la società ha raggiunto un valore della produzione di € 49.479, pertanto inferiore alla soglia annuale di un milione di fatturato, ma occorre tener conto della peculiarità dello strumento dei gruppi di azione locale (significativamente oggetto di una espressa deroga pure rispetto ai parametri dell'art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016), poiché ciascun G.A.L. è costituito quale strumento societario dedito alla gestione di uno specifico piano di sviluppo locale;
- e) nel 2024, primo anno di effettiva operatività, il bilancio si è chiuso con un utile netto di € 6.724;

COMUNE DI TRIGOLO

f) alla luce dell'andamento dei conti della società, non risultano necessari interventi di contenimento dei costi di funzionamento;

g) non risultano necessarie aggregazioni societarie, poiché la società ha precipuo scopo, a termine, legato alla gestione di un piano di sviluppo locale finanziato da Regione Lombardia.

* * *

2.4. – GAL Terre del Po s.c.r.l.

Il Gruppo di Azione Locale “Terre del Po” è una società consortile senza fini di lucro, partecipata da Padania Acque al 2,113%, con una quota del valore nominale di € 600,00.

La società ha come scopo sociale il miglioramento delle zone rurali attraverso il sostegno, lo sviluppo del territorio e la valorizzazione delle risorse ambientali.

Con la conclusione del Piano di Sviluppo Locale del periodo 2014/2020 la società ha raggiunto lo scopo sociale, di talché, con deliberazione del 24 ottobre 2023, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto ad accertare la verificatasi causa di scioglimento di cui all'art. 2484, comma 1, n. 2, del codice civile. Dopo una serie di rinvii, la procedura di liquidazione risulta essere stata avviata ad esito dell'assemblea dei soci svoltasi il 23.12.2024

* * *

2.5. – GAL Oglio Po s.c.r.l.

Il Gruppo di Azione Locale “Oglio Po” s.c.r.l. è una società consortile senza fini di lucro. La partecipazione in essa di Padania Acque è del 3,543% del capitale sociale, per un valore nominale di € 2.755,00.

Lo scopo sociale è il miglioramento delle zone rurali attraverso il sostegno, lo sviluppo del territorio e la valorizzazione delle risorse ambientali.

Stanti gli interessi pubblici sottesi – crescita locale, tutela del territorio, sviluppo economico - e la mancanza di criticità, la partecipazione è ancora conforme ai limiti normativi, essendo la attività svolta un servizio di interesse generale.

Con riferimento ai parametri di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, si rileva quanto segue:

- a) in virtù dell'art 3 dello statuto, *“la società, senza fini di lucro, ha lo scopo di gestire il PSL – Piano di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Lombardia nelle aree Leader”*, di talché rientra nella casistica prevista dall'art. 4, comma 6, D.Lgs. 175/2016, in forza del quale è *“fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del*

COMUNE DI TRIGOLO

Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014”;

- b) la società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da 9 componenti, compreso il presidente (tutti privi di compensi), al fine di garantire la più ampia rappresentatività delle componenti pubbliche e private che ne formano la compagine sociale;
- c) non vi sono altre società, partecipate (direttamente o indirettamente) dal Comune, che svolgano attività analoghe o simili a quelle del GAL “Oglio Po” (con riferimento al medesimo ambito territoriale);
- d) il fatturato medio annuo del triennio 2022/2024 è risultato non superiore al milione di euro, ma siffatta condizione non appare indice di inefficienza, poiché è connaturata alla peculiarità dello strumento dei gruppi di azione locale (significativamente oggetto di una espressa deroga pure rispetto ai parametri dell’art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016), poiché ciascun G.A.L. è costituito quale strumento societario dedito alla gestione di uno specifico piano di sviluppo locale;
- e) non si è verificata la circostanza della chiusura in negativo di quattro dei cinque ultimi bilanci (nell’esercizio 2024 si è registrato un utile netto di € 1.246, nel precedente esercizio 2023 l’utile era stato di € 2.569);
- f) alla luce dell’andamento dei conti della società, non risultano necessari interventi di contenimento dei costi di funzionamento, fatto salvo il verificarsi di cause di scioglimento legate al conseguimento dell’oggetto sociale;
- g) non risultano necessarie aggregazioni societarie, poiché la società ha precipuo scopo, a termine, legato alla gestione di un piano di sviluppo locale finanziato da Regione Lombardia.

* * *

3. Piano di razionalizzazione.

3.1. – Relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione

Gli obiettivi assunti nell’ambito della revisione ordinaria dell’anno 2024 risultano raggiunti:

- a) si è completato l’iter di adeguamento dello statuto di CIT e del regolamento su composizione e funzionamento del comitato di indirizzo e controllo preordinato al controllo analogo congiunto sulla società, la quale ha proseguito nel percorso di consolidamento del ruolo di soggetto di riferimento per l’intero Cremasco;
- b) con riferimento a REI Reindustria Innovazione s.c.r.l., la società ha proseguito nell’attuazione del piano strategico legato alla trasformazione in organismo “in house”, sebbene, a breve e

COMUNE DI TRIGOLO

medio termine, non sia al momento prevedibile una sostenuta e costante crescita sul piano del numero di affidamenti e del corrispondente volume d'affari;

c) è in corso l'iter di liquidazione del GAL Terre del Po s.c.r.l..

3.2 Aggiornamento del piano di razionalizzazione

Alla luce degli esiti della revisione straordinaria e delle successive revisioni ordinarie delle partecipazioni societarie, il Comune individua i seguenti obiettivi di riassetto con scadenza a tendere a fine del 2025:

(i) proseguire nel consolidamento del ruolo di Consorzio Informatica Territorio S.p.A. quale soggetto di riferimento per l'intero Cremasco, promotore di forme di cooperazione sempre più avanzate nell'efficientamento dell'azione amministrativa, dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo sostenibile, con particolare riguardo all'ampliamento della compagine sociale, in specie mediante la possibile deliberazione di un nuovo aumento di capitale a pagamento riservato ad enti locali non ancora soci;

(ii) proseguire nel confronto tra i Comuni soci di CIT, onde valutare se e con quali tempistiche addivenire al superamento di SCS, ed in particolare procedere ad un'ulteriore aggregazione, con la fusione di SCS in CIT, oppure al conferimento nel capitale di quest'ultima della partecipazione in SCS posseduta direttamente dal Comune di Crema; in alternativa, considerato che siffatte operazioni avrebbero l'effetto di alterare profondamente gli equilibri interni nella compagine sociale di CIT, valutare la praticabilità dello scioglimento di SCS, con l'assegnazione delle azioni A2A pro quota ai soci CIT e Comune di Crema e la contestuale sottoscrizione di un patto parasociale per assicurare la continuità dell'odierna gestione congiunta della partecipazione in A2A, ovvero ancora la cessione della partecipazione facente capo al Comune di Crema;

(iii) proseguire nell'attuazione delle Linee di Indirizzo Strategico di REI, con la riserva di rivalutare la missione della società alla luce del consuntivo 2025 e dell'andamento che verrà registrato nel corso del 2026, e conseguentemente aggiornare la verifica dei parametri posti dagli artt. 4, e 5 e 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016;

(iv) proseguire e possibilmente portare a compimento la liquidazione di GAL Terre del Po società consortile a r.l. fino alla cancellazione della società.